



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.
Intesa ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni

Repertorio atti n. 16/20 del 26 febbraio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 26 febbraio 2015:

VISTO l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni il quale ha stabilito che, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui;

VISTO il successivo comma 16 il quale ha disposto che, nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al comma 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:

- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
- b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
- c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto;

VISTA la nota n. 2577 del 5 febbraio 2015 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, ha fatto pervenire lo schema di decreto concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, ai fini del conseguimento dell'intesa in questa Conferenza;

CONSIDERATO che detto provvedimento, in data 11 febbraio 2015, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, per le vie brevi, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno comunicato l'avviso favorevole all'intesa;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che l'argomento è stato esaminato nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno;

CONSIDERATO che, al riguardo:

- le Regioni e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa con le considerazioni contenute nel documento che è stato consegnato (All.A);

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, trasmesso con nota n. 2577 del 5 febbraio 2015, dal Ministero dell'economia e delle finanze,


Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Orlando Angelino Alfano

49.

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL2.6.FEB.,2015.....



Conferenza Unificata 26 febbraio 2015

Parere D.M. del Ministero dell'economia concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui

Il decreto oggetto di accordo è il frutto di un lavoro congiunto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'Interno per definire, secondo quanto stabilito dal comma 16 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

Nel merito si esprime parere favorevole, considerando impegnati i ministeri coinvolti nel risolvere positivamente le problematiche connesse all'avvio del nuovo sistema contabile relativamente a:

- a) la possibilità di riconoscere anche agli enti già in sperimentazione nel triennio 20012-2014 la possibilità di provvedere ad un ulteriore riaccertamento, limitato alla revisione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, oltre a poter godere (sempre per gli stessi enti) sia di quanto stabilito dal presente decreto, sia del ripiano trentennale come previsto dalla legge di stabilità 2015 per gli enti che applicano solo a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'armonizzazione dei sistemi contabili;
- b) modificare i principi contabili oggi vigenti, con le modalità definite dal decreto legislativo n. 118/2011 e attraverso la Commissione Arconet in via di costituzione, al fine di garantire che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di Fondo crediti di dubbia esigibilità e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di

amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2018.

